



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15

DELLA LEGGE N. 241/1990

TRA

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione Generale

della pesca marittima e dell'acquacoltura, con sede in Roma, Via XX

Settembre, n. 20, di seguito anche solo "Ministero", in persona del Dott.

Roberto Nepomuceno, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo

giusto decreto prot. n. 0680868 del 17/12/2025 (Allegato 1)

E

Università di Foggia, Dipartimento di Economia, (C.F. 94045260711), con

sede in Foggia, Via Romolo Caggese, n. 1 rappresentata ai fini del presente

atto dal Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la

sede dell'Ente, giusto decreto di nomina D.M. n. 0000466 del 12.05.2023)

(Allegato 2)

PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

a) il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

b) il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni



pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni”;

c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27

febbraio 2013 recante “organizzazione del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter,

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 17

luglio 2017 recante “adeguamento dell'organizzazione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11,

comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

e) il Decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 recante “disposizioni urgenti

in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle

attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e

forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché

in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2018, n. 97”;

f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 25 dell’8

febbraio 2019, recante “regolamento concernente organizzazione del

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a

norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.

86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;

g) il Decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con

modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante

“Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per



i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

h) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

i) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

j) il Decreto-legge n.173 dell’11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 204 del 16 dicembre 2022 e in particolare, gli artt. 1 e 3 con cui “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

k) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178 (pubblicato in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2023), concernente



“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

l) il Decreto Ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti al n. 288 in data 23 febbraio 2024, recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”*;

m) la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025, approvata con D.M. n. 38839 del 29 gennaio 2025 registrata dalla Corte dei Conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025;

n) la Direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica approvata con Decreto prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla *“Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025;*

o) la Direttiva Direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 recante *“Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione per il 2025 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali”*, è stata registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 26 marzo 2025 al n. 256;



p) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023;

q) la Direttiva Direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 registrata al n° 256 del 26 marzo 2025 dall’Ufficio Centrale di Bilancio;

r) Decreto Ministeriale prot. n. 526986 dell’8 ottobre 2024, ammesso alla registrazione dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024, con cui il Dott. Roberto Nepomuceno è stato individuato quale Direttore dell’ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

s) il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le “disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

t) il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del



Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

u) il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

v) la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

w) il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 con cui l'Autorità di Gestione del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 è stata individuata a livello nazionale nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

x) il Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato ufficialmente con la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2022) 8023 final del 03 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione della Commissione n



C(2024) 3582 del 24 maggio 2024;

y) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha, tra le proprie

competenze, la Programmazione nazionale in materia di pesca e

acquacoltura, la disciplina generale e il coordinamento delle politiche

relative alle attività di pesca e acquacoltura volta a promuovere attività

di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione

dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla

sicurezza alimentare dell'UE;

a) la strategia del PN FEAMPA si articola, tra le altre, sulla Priorità 2:

“Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione

e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE” Obiettivo Specifico

2.2 “Promuovere la commercializzazione, della qualità e del valore

aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché della

trasformazione di questi prodotti”;

b) il richiamato Programma Nazionale Feampa 2021-2027 prevede che

l'Autorità di gestione possa realizzare i compiti ad essa assegnati

attraverso la stipula di accordi con Pubbliche Amministrazioni,

finalizzati a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività

di interesse comune ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/90, nonché di

accordi tra due o più amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 4 del

D. Lgs. n. 36/2023, potendosi pertanto avvalere della collaborazione

di Enti che, nell'ambito delle rispettive competenze, risultano



portatori di interessi comuni e già svolgono attività negli stessi settori

oggetto dell'intervento;

c) la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi e in particolare l'art. 15 rubricato "Accordi fra

pubbliche amministrazioni" ai sensi del quale "le amministrazioni

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e "a

fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono

sottoscritti con firma digitale [...]";

d) il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti

pubblici" e in particolare l'art. 7 rubricato "*Principio di auto-*

organizzazione amministrativa" ai sensi del quale, "*la cooperazione*

tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di

obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione

del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a)

interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti

concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva

partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali

all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente

collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse

comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna

amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione



istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

e) il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia “, e successive modifiche;

f) il Dipartimento Economia dell’Università di Foggia, ha trasmesso la proposta progettuale che nasce dalla consapevolezza che le barriere all'innovazione e all'investimento non sono puramente finanziarie, ma risiedono in una complessa matrice di fattori comportamentali, percezione del rischio e vincoli burocratici corredata dal relativo piano operativo finanziario;

g) il Ministero è istituzionalmente deputato a disciplinare e coordinare le politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura, a promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell’UE;

h) il Dipartimento Economia, in relazione alle finalità istituzionali perseguite, è portatore di un interesse coerente e comune con quello del Ministero volto a promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti per le finalità di cui al richiamato obiettivo 2.2 della programmazione FEAMPA (Priorità 2- codice 2);



i) le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, dispongono delle risorse in grado di assicurare l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione di iniziative dirette a rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;

j) la nota prot. n. 674083 del 15/12/2025 con cui il Dipartimento Economia, ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto *“AQUA-CHOICE: Analisi delle preferenze decisionali e dei fabbisogni di innovazione nell’acquacoltura italiana in uno scenario di transizione complessa”* e il relativo fabbisogno finanziario;

k) il Ministero, in considerazione della natura giuridica dell’Università e delle attività istituzionalmente svolte, caratterizzate da una sinergica convergenza su attività di interesse comune rispetto a quelle dallo Stesso espletate, ha individuato il predetto Ente quale soggetto idoneo a collaborare per la realizzazione delle suddette azioni nell’ottica di conseguire obiettivi comuni, sulla base delle vigenti norme in materia di accordi e cooperazione tra soggetti aventi natura di diritto pubblico;

l) che nell’ottica di una fattiva condivisione di compiti e responsabilità, l’importo massimo sopra indicato a carico delle risorse FEAMPA 2021-2027 verrà riconosciuto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo o sia comprensivo di un margine di guadagno, dal Dipartimento Economia;

m) la nota prot. n. 0675037 del 15/12/2025 è stato comunicato la coerenza



del progetto con le finalità di cui all’obiettivo specifico 2.2 della Programmazione FEAMPA (Priorità 2) e ha richiesto dei dati prodromici a definire l’Accordo tra le Parti;

n) che il fabbisogno finanziario approvato per la proposta progettuale presentata dal Dipartimento Economia reca un importo complessivo di €. 170.704,60 di cui: € 120.704,60 a valere sulle risorse previste dal PN FEAMPA nell’ambito della priorità 2 obiettivo specifico 2.2. codice 2 e € 50.000,00 a valere sulle risorse del bilancio dell’Università di Foggia, Dipartimento di Economia;

o) nell’importo sopra riportato devono intendersi compresi, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, tutti gli oneri, comprensivi quelli fiscali (IVA etc.), ad esempio per l’acquisto di beni e servizi da fornitori esterni;

p) la pec del 15.12.2025 trasmessa dal Dipartimento Economia recante le indicazioni necessarie a finalizzare il testo dell’Accordo;

q) il CUP J77H25001510006;

r) il Decreto direttoriale prot. n. 0680868 del 17/12/2025 con cui il Dott. Roberto Nepomuceno, Direttore dell’ufficio dirigenziale non generale PEMAC III, è delegato alla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione tra il MASAF e Università di Foggia, Dipartimento di Economia per la realizzazione congiunta della proposta progettuale *“AQUA-CHOICE: Analisi delle preferenze decisionali e dei fabbisogni di innovazione nell’acquacoltura italiana in uno scenario di transizione complessa”*.



TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse all'Accordo, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

2.1 Con il presente Accordo il Ministero, e il Dipartimento Economia dell'Università di Foggia decidono di realizzare, congiuntamente ai fini di massimizzare l'impatto del Programma FEAMPA 2021-2027, le attività previste nell'ambito della proposta progettuale: *"AQUA-CHOICE: Analisi delle preferenze decisionali e dei fabbisogni di innovazione nell'acquacoltura italiana in uno scenario di transizione complessa"*.

2.2 Il fabbisogno finanziario approvato per la proposta progettuale presentata dal Dipartimento Economia risulta pari ad €. 170.704,60 di cui: € 120.704,60 a valere sulle risorse previste dal PN FEAMPA nell'ambito della priorità 2 obiettivo specifico 2.2. codice 2 e € 50.000,00 a valere sulle risorse del bilancio dell'Università di Foggia, Dipartimento di Economia;

2.3 Nell'importo sopra riportato devono intendersi compresi, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, tutti gli oneri, comprensivi quelli fiscali (IVA etc.), ad esempio per l'acquisto di beni e servizi da fornitori esterni;

2.4 Nell'ottica di una fattiva condivisione di compiti e responsabilità,



l'importo massimo sopra indicato verrà riconosciuto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo o sia comprensivo di un margine di guadagno per il Dipartimento Economia.

Art. 3

Impegni comuni alle parti

3.1 Nello spirito della collaborazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti - ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati - si impegnano vicendevolmente:

- al conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;

- a impegnarsi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;

- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;

- a rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e unionali di riferimento.

3.2 Ai fini che precedono, il Dipartimento Economia potrà richiedere in



qualsiasi momento al Ministero ogni forma di cooperazione e supporto, anche di carattere informativo e/o documentale, che sia ritenuto dagli stessi necessario, ovvero anche solo opportuno, per la corretta esecuzione e il puntuale adempimento degli impegni e obblighi assunti ai sensi del presente Accordo.

3.3 Il Ministero si impegna espressamente a fornire prontamente tale forma di cooperazione e supporto, nei termini di volta in volta richiesti.

Art. 4

Impegni del Ministero

4.1 Il Ministero coordina la realizzazione delle attività al fine di perseguire una ottimale integrazione con le attività intraprese dal Dipartimento Economia e di garantire l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di cui trattasi.

4.2 Il Ministero vigila altresì sulla corretta attuazione delle attività e si impegna a curare, anche in fase esecutiva, il necessario coordinamento delle attività medesime.

4.3 Il Ministero mette a disposizione le risorse umane degli uffici preposti alle attività funzionali alla realizzazione del programma congiunto di attività.

4.4 Il Ministero, nell'ambito delle attività individuate nella proposta progettuale, si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento Economia strumenti e *know how*, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riferiscono a:

- dati statistici di esclusiva proprietà del Ministero in materia di pesca e piccola pesca artigianale;



- supporto alla ricognizione tecnica e normativa di settore;

- studi di settore di esclusiva proprietà del Ministero relativi alla materia della pesca e dell'acquacoltura;

- supporto tecnico-scientifico attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro tesi ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa.

Art. 5

Impegni del Dipartimento Economia

5.1 Il Dipartimento Economia, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, si impegna a prestare la propria collaborazione nella realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, in conformità a quanto previsto nella proposta progettuale che forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo (Allegato 3).

5.2 Il Dipartimento Economia assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività individuate e descritte nella predetta proposta progettuale.

5.3 Il Ministero si riserva la facoltà di concordare con il Dipartimento Economia gli adattamenti e le modifiche necessari in relazione ad eventuali criticità o necessità sopraggiunte, comunque nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 10.

Art. 6

Efficacia e termini di realizzazione delle attività

6.1 Il presente Accordo è efficace nei confronti delle Parti soltanto dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo. Il Ministero comunica tempestivamente al Dipartimento Economia l'avvenuta



registrazione dell'Accordo medesimo.

6.2 Il Dipartimento Economia, previa comunicazione al Ministero, darà avvio alle attività oggetto dell'Accordo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 6.1; dalla data indicata nella comunicazione di avvio delle attività decorrono formalmente i termini indicati nel presente Accordo.

6.3 Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovrà rispettare quanto stabilito dalla proposta progettuale presentata dal Dipartimento Economia (Allegato 3).

6.4 Le attività dovranno comunque essere integralmente ultimate entro il termine di 24 mesi, salvo proroga concessa previa autorizzazione del Ministero, e potrà essere soggetto a variazioni a causa degli imprevisti che possono caratterizzare le attività in mare, quali meteo avverso, interferenze con altri sistemi di pesca o con interventi infrastrutturali, ecc. attualmente non preventivabili.

Art. 7

Modalità di raccordo tra le Parti

7.1 Il Dipartimento Economia si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dal Ministero delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

7.2 Il Ministero è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile individuato dal Dipartimento Economia ogni evento che possa incidere



sull'attuazione delle azioni oggetto del presente Accordo.

7.3 Al termine della validità dell'Accordo, il responsabile individuato dal Dipartimento Economia è tenuto a presentare al Ministero una relazione tecnica finale sulle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8

Rimborso delle spese

8.1 In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, recante un importo complessivo pari ad €. 170.704,60 è riconosciuta al Dipartimento Economia, a titolo di rimborso delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma, a valere sulle risorse disponibili previste dal PN FEAMPA, pari ad € 120.704,60.

8.2 Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

8.3 l'importo di cui al punto 9.1 verrà erogato con le seguenti modalità:

- fino al 30% dell'importo complessivo a titolo di anticipazione, da erogarsi dietro presentazione di apposita richiesta;

- acconti trimestrali per un totale complessivo, che include la quota di anticipo, pari all'80% dell'importo pattuito, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del responsabile dell'esecuzione dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione intermedia a firma del responsabile dell'esecuzione;

- b) relazioni tecniche sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, corredate



	della rendicontazione delle spese sostenute;	
	- il rimanente importo, quale saldo, a conclusione delle attività, a seguito della	
	presentazione della seguente documentazione:	
	a) richiesta di erogazione finale a firma del responsabile dell'esecuzione;	
	b) relazione tecnica finale, sottoscritta dai responsabili dell'esecuzione, su	
	tutte le attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, corredata della	
	rendicontazione delle spese sostenute residue e non rendicontate, fino a	
	concorrenza massima del 100% dell'importo. L'erogazione del saldo finale è	
	altresì subordinata alla presentazione da parte dei responsabili	
	dell'esecuzione, di una apposita relazione finale attestante la conformità delle	
	attività espletate rispetto a quanto previsto nel presente Accordo.	
	8.4 I costi e le spese per le attività di competenza del Ministero restano a	
	carico dello stesso.	
	Restano a valere sulle risorse del bilancio dell'UNIFG €. 50.000,00.	
	Art. 9	
	Variazioni	
	9.1 Fermo restando l'importo complessivo della spesa ammessa per la	
	proposta progettuale, sono ammesse variazioni compensative tra le linee di	
	azione della proposta progettuale, come approvata, sino ad un massimo del	
	20%.	
	9.2 Variazioni superiori alla suddetta misura del 20% oppure l'introduzione	
	di nuove azioni dovranno essere autorizzate preventivamente dal Ministero.	
	9.3 Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a	
	totale carico del Dipartimento Economia.	



Art. 10

Proprietà intellettuale

10.1 Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.

Art. 11

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

11.1 Il Ministero e il Dipartimento Economia dell'Università di Foggia hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.

11.2 Il Dipartimento Economia si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

11.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Dipartimento Economia se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.



11.4 Il Dipartimento Economia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

11.5 Il Dipartimento Economia si impegna altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

Art. 12

Obblighi di tenuta documentale e stabilità dell'operazione

12.1 Il Dipartimento Economia si obbliga a conservare tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto, presso la propria sede per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

12.2 Il Dipartimento Economia si obbliga, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, a garantire la stabilità dell'operazione con le modalità e tempistiche definite nel medesimo articolo.

Art.13

Regole di pubblicità

13.1 È compito delle Parti dare adeguata pubblicità del finanziamento comunitario. Pertanto, ogni documento riguardante le attività di progetto dovrà riportare l'indicazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, ai sensi dell'articolo 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

13.2 Gli obblighi di pubblicità e informazione e le relative modalità di



attuazione sono indicati nell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Art. 14

Inadempimenti e risoluzione

14.1 Le parti possono risolvere il presente Accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

14.2 Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'Accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Art. 15

Diritto di recesso

15.1 Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo in ogni momento, per giustificato e comprovato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso al Dipartimento Economia sarà riconosciuto il rimborso delle spese per le attività effettivamente svolte sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.

Art. 16

Controversie e foro competente

16.1 Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente



autorità giudiziaria.

16.2 È stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma ed è in ogni caso escluso l'arbitrato.

16.3 Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Art. 17

Forza maggiore

17.1 Le Parti non saranno responsabili della mancata esecuzione di attività parziale o totale imputabile a cause di forza maggiore.

17.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie. Se una delle parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare l'espletamento delle proprie attività, lo comunicherà prontamente alla controparte.

17.3 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

17.4 Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto di collaborazione, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.



Art. 18

Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

18.1 In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*AQUA-CHOICE: Analisi delle preferenze decisionali e dei fabbisogni di innovazione nell'acquacoltura italiana in uno scenario di transizione complessa*”, al progetto sopracitato è assegnato il seguente CUP J77H25001510006.

18.2 In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.

18.3 Tutti i pagamenti in favore dell' Università di Foggia, Dipartimento di Economia saranno effettuati sul conto corrente dedicato come segue:

- Codice IBAN: IT67D0526279748T20990001240

- Banca: BANCA POPOLARE PUGLIESE

Art. 19

Registrazione e spese

19.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II annessa al DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte interessata.

Art. 20

Comunicazioni

20.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere



effettuate ai seguenti responsabili tecnici delle attività:

Per il MASAF: Dott. Roberto Nepomuceno – Dirigente PEMAC III

Per l'Università di Foggia, Dipartimento Economia, Prof. Lorenzo Lo Muzio,

Rettore dell'Università di Foggia

Per il MASAF. DISAI- DG PEMAC

Dott. Roberto Nepomuceno

Per Università di Foggia, Dipartimento di Economia

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Allegato 1 - Decreto prot. n. 0680868 del 17/12/2025 di delega alla
sottoscrizione

Allegato 2 – D.M. n. 0000466 del 12.05.2023;

Allegati 3 - Proposta progettuale, inviata dal Dipartimento Economia di
collaborazione per la realizzazione di un programma congiunto mirato a
rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale
ed ambientale unitamente al fabbisogno finanziario.